



REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

ART. 1

E' istituita dal Comune di Piazza Armerina, con deliberazione del Consiglio Comunale n°103 del 15-11-2006, "LA CONSULTA GIOVANILE", organismo sulla condizione giovanile.

ART. 2

LA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo del Consiglio Comunale e della Giunta. Svolge funzioni di stimolo nei confronti degli organi elettivi del Comune e dà parere non vincolante nelle materie afferenti le Politiche Giovanili.

LA CONSULTA:

- E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani
- Promuove progetti e iniziative inerenti i giovani
- Promuove dibattiti, ricerche e incontri
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali
- Si rapporta con gruppi informali
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile nazionale, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi o con ricerche autonome o con l'ausilio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

ART.3

Sono organi della Consulta giovanile:

- l'Assemblea quale organo centrale di indirizzo
- Il Presidente (L'Assessore al ramo in carica)
- N.2 Vicepresidenti (maschio e femmina)
- eventuali Commissioni di lavoro, organi operativi.

ART.4

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA



ART.5

Sono componenti dell'Assemblea tutti i gruppi i cui associati siano almeno il 50% + 1 di età non superiore ai 29 anni e tra questi:

- le organizzazioni giovanili costituite con atto pubblico che operino sul territorio nazionale e che abbiano una sezione nel territorio comunale e costituite con atto pubblico;
- le associazioni onlus costituite in ambito comunale con atto pubblico, anche non facenti riferimento ad alcuna organizzazione nazionale ma presenti da almeno sei mesi sul territorio comunale;
- un rappresentante degli studenti per ogni istituto scolastico superiore presente in città e regolarmente eletto nell'Istituto di appartenenza;
- un rappresentante per ogni corso di laurea presente in città e regolarmente eletto dagli Organismi universitari;
- un rappresentante degli extracomunitari residenti a Piazza Armerina e da questi ultimi eletto di età non superiore ai 29 anni;
- l'Assessore alle Politiche Giovanili e l'eventuale Consigliere Comunale delegato alla Politiche Giovanili.

Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, entrambi di età non inferiore a 16 anni e non superiore ai 29 anni all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta Giovanile, insieme allo Statuto dell'organizzazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione. I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune, né ricoprire incarichi istituzionali presso lo stesso ad eccezione dell'assessore alle politiche giovanili e dell'eventuale consigliere comunale delegato alle politiche giovanili.

L'Assemblea nomina tre eletti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta in rappresentanza del mondo universitario, del mondo scolastico e del mondo associazionistico comunale.

ART.6

Sono membri del Coordinamento :

- l'Assessore alle politiche Giovanili del Comune di Piazza armerina
- il Consigliere comunale delegato alle politiche giovanili.
- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 7;
- Tre membri eletti dall'Assemblea;
- Il Vicepresidente

Il Coordinamento potrà richiedere alla Giunta Comunale la nomina di un esperto su una triade di nomi di professionisti di comprovata esperienza o competenza professionale nell'ambito delle Politiche Giovanili.

E' di competenza del Coordinamento

1. partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.
2. dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea.
3. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta comunale.



I componenti del Coordinamento decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente l'Assemblea nominerà un nuovo membro.

La qualità di componente del coordinamento cessa per:

- dimissioni dalla data della loro presentazione,
- sfiducia votata da due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Il Coordinamento resta in carica 2 (due) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

ART.7

Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dell'Assemblea. La sua elezione ha validità se l'Assemblea è costituita da almeno la metà degli aventi diritto.

L'Assessore alla Politiche Giovanili convoca la prima assemblea per la elezione del Presidente e degli organi elettivi ; nel caso di dimissioni del Presidente o di decesso dello stesso l'Assessore assumerà al funzione fino a nuova elezione.

Il Presidente

1. assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. convoca e presiede l'assemblea,.
3. convoca e presiede il coordinamento.

La Carica di Presidente della Consulta ha durata biennale. Alla scadenza dell'incarico il Presidente può essere rieletto per una sola volta.

Assumono la carica di vicepresidente il primo degli eletti alla carica di presidente, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. In caso di voto ex equo viene nominato vicepresidente il più anziano.

Art 8

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea o su richiesta dell'assessore alle politiche giovanili o dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale e in via straordinaria ogni volta che il Presidente e la maggioranza dei componenti ne rilevino la necessita

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che la maggioranza dei Consiglieri comunali.

La Consulta Giovanile può invitare ai propri lavori: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali , esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni,

Il Sindaco gli Assessori e i Consiglieri possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno dieci giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita La convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea, per improrogabili ragioni, tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Art 9

Lo statuto della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o



comuni dello statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Le proposte di modifica dello Statuto presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta e trasmesse, tramite il Presidente, al consiglio Comunale per il suo successivo esame.

Art 10

La sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che avviene ad un ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, le deliberazioni sono approvata a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Presidente deve, in caso di parità, rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. In caso di ulteriore parità nella seduta successiva al rinvio prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni della consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale e sono previste relazioni di minoranza per il rispetto democratico delle stesse.

Art. 11

La sede della Consulta giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali comunali messi a disposizione dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Il Comune fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei componenti della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra
- tenere i verbali delle sedute della consulta e fornire la documentazione utile al suo funzionamento.

Art 12

La consulta Giovanile è insediata dall'Assessore alle Politiche giovanili. La consulta Giovanile resta in carica due anni.

ART.13

Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il membro effettivo né quello supplente partecipino all'Assemblea.

ART. 14

Le proposte e le osservazioni della Consulta dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni partecipanti all'Assemblea.



ART. 15

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

ART.16

Nel bilancio comunale è stato previsto un capitolo apposito per il funzionamento della Consulta pari a Euro 1.500,00.

Art 17

Le Associazioni che desiderino acquisire la qualità di membro delle Consulta Giovanile, devono fare una richiesta scritta al Presidente delle Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserirà all'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta, la relativa richiesta.

La decisione della Consulta dovrà essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'Assemblea Successiva

Art 18

Della istituzione della Consulta Giovanile Comunale dovrà essere data la più ampia diffusione, tramite l'inserimento della delibera di istituzione nel sito ufficiale del Comune e comunicazione scritta a tutte le istituzioni scolastiche.